



# STUDIO CAGNIN ROVOLETTO

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

PIERO CAGNIN - CHIARA ROVOLETTO  
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Circolare n. 1**

del 29 Gennaio 2016

**Dolo (VE), 29/01/2016**

## **1. LA LEGGE DI STABILITA' 2016**

I principali punti su cui è intervenuta la legge di Stabilità 2016 sono i seguenti:

**IMU/TASI:** nuovi casi di esenzione dell'imposta, tra cui ricordiamo la riduzione a metà della base imponibile IMU sull'abitazione concessa in comodato ai parenti di primo grado (se il contratto è registrato e per categorie catastali diverse da quelle di lusso) e l'abolizione della TASI per proprietari ed inquilini sugli immobili adibiti ad abitazione principale non di lusso.

**PAGAMENTI IN CONTANTI:** Aumento della soglia da 1.000 a 3.000 euro (fatta eccezione per la riscossione delle pensioni per cui rimane ferma la soglia previgente).

**CANONE RAI:** Il canone si riduce a 100 euro e viene inserito nella fattura di energia elettrica per contrastare le evasioni.

**INTERVENTI DI RECUPERO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:** proroga al 31 dicembre 2016 delle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2015 (detrazioni fiscali pari rispettivamente al 65% o al 50% delle spese sostenute).

**REGIME FORFETARIO:** l'aliquota dell'imposta sostitutiva passa dal 15% al 5% per i primi cinque anni in caso di inizio attività. Vengono inoltre elevate le soglie di ricavo per l'accesso al regime.

**IRES:** riduzione dell'aliquota Ires al 24% dal 2017.

**SUPERAMMORTAMENTO:** ammortamento pari al 140% degli investimenti in beni materiali strumentali effettuati tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016 da imprese o professionisti.

**CARTELLE ESATTORIALI:** possibilità di essere riammessi alla dilazione per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione nei 36 mesi precedenti al 15 ottobre 2015.

**PREVIDENZA E SETTORE LAVORO:** proroga dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016; incentivazione della contrattazione collettiva decentrata.

**EDILIZIA E COMPRAVENDITA IMMOBILIARE:** nuova detrazione IRPEF pari al 50% dell'Iva versata per l'acquisto di abitazioni di nuova costruzione a partire dal 2016.

**DECRETO REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO:** le modifiche apportate dal decreto 158/2015 entrano in vigore dal 2016 (invece che dal 2017).

**REVERSE CHARGE:** nuove ipotesi di applicazione per i consorzi.



**RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA:** per i beni risultanti nel bilancio 2014.

**BLACK LIST:** gli acquisti da soggetti residenti in stati a regime fiscale privilegiato sono deducibili dall'IRES (modifica all'art.110 TUIR).

**FALLIMENTARE:** possibilità di emettere note di credito già in sede di apertura della procedura fallimentare.

## **2. Legge di Stabilità 2016 – Novità in tema di Imu**

Imu – Immobile concesso in comodato a parenti: l'Imu è ridotta del 50%. In realtà i casi in cui la norma è applicabile sono molto limitati.

Imu – Esenzione terreni agricoli: a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'Imu si applica sulla base dei criteri di cui alla C.M. 14.6.1993, n. 9, relativamente ai terreni ricadenti in aree montane e di collina.

Imu – Riduzione per immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

## **3. Legge di Stabilità 2016 – Novità in tema di Tasi**

Tasi – Sono esclusi da imposizione in ogni caso i terreni agricoli e l'abitazione principale come definiti ai sensi dell'Imu, con esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Tasi – Fabbricati «beni merce»: per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché rimane tale destinazione e a condizione che essi non siano locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I Comuni possono modificare tale aliquota.

Tasi – Immobili a canone concordato: analogamente all'Imu, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.1998, n. 431, l'imposta stabilita applicando l'aliquota fissata dal Comune è ridotta al 75%.

## **4. Legge di Stabilità 2016 – Novità in tema di tassazione degli immobili**

**Requisiti per l'agevolazione «prima casa»:** il proprietario della «prima casa» può acquistarne una nuova con le relative agevolazioni a condizione che il primo immobile sia venduto entro un anno dalla data dell'atto relativo al nuovo acquisto. Se entro tale termine tale alienazione non ha luogo, le imposte di registro e ipocatastali saranno dovute nella misura ordinaria e andrà versata una soprattassa del 30% sulle stesse.

**Acquisto di unità immobiliari di classe energetica A o B:** ai fini Irpef è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva sull'acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

**Acquisto della «prima casa» tramite contratto di leasing:** è prevista la detrazione del 19% per i canoni e i relativi importi accessori, per un importo non superiore a € 8.000, e per il prezzo di riscatto per



un importo non superiore a € 20.000, relativamente a contratti di leasing finalizzati all'acquisto dell'abitazione principale, anche da costruire, previo il rispetto di ulteriori requisiti richiesti.

## **5. Legge di Stabilità 2016 – Novità in tema di Iva**

Note di variazione ai fini Iva: l'art. 26, D.P.R. 633/1972, è integralmente modificato. La nota di credito può essere emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte:

- a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato;
- a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Inoltre, si prevede che nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti ad esecuzione continuata o periodica, conseguente ad inadempimento, la facoltà di emettere nota di credito non si estende alle cessioni ed alle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni. Si dispone altresì che la nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell'acquirente o committente debitore dell'imposta in applicazione del reverse charge.

## **6. Legge di Stabilità 2016 – Detrazioni**

**Detrazioni per spese funebri:** a partire dall'anno d'imposta 2015 le spese funebri sono detraibili ai fini Irpef per un importo non superiore a € 1.550 per ciascun evento. Non è più richiesta la sussistenza di un rapporto di parentela tra chi sostiene le spese in questione e il soggetto deceduto.

**Detrazioni per spese universitarie:** a partire dall'anno d'imposta 2015 sono detraibili le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con specifico decreto, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.

## **7. Legge di Stabilità 2016 – Novità in tema di redditi di impresa**

**Maxi ammortamenti:** con riferimento a imprese e lavoratori autonomi che, dal 15.10.2015 al 31.12.2016, hanno investito in beni strumentali nuovi (salvo le esclusioni elencate nella norma), al fine del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni leasing, il costo di acquisizione di tali beni è incrementato del 40%.

Tale incremento non rileva ai fini dell'applicazione degli studi di settore e al fine del calcolo degli acconti per i periodi di imposta in corso al 31.12.2015 e al 31.12.2016.

**Assegnazione agevolata dei beni d'impresa:** è reintrodotta l'assegnazione/cessione agevolata di beni (immobili e mobili) ai soci di società di persone e capitali. L'assegnazione/cessione va effettuata entro il



30.9.2016 a condizione che tutti i soci siano iscritti nel Libro soci (se prescritto) al 30.9.2015 o che vengano iscritti entro il 30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento con data certa ante 1.10.2015.

Per tale assegnazione/cessione è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari all'8% (10,50% per le società non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione/cessione) calcolata sulla differenza tra il valore dei beni assegnati e il costo fiscalmente riconosciuto. Il versamento dell'imposta va effettuato entro il 30.11.2016 (per il 60%) ed entro il 16.6.2017 (per il 40%).

**Estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale:** è reintrodotta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. In particolare, l'estromissione riguarda gli immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2015, ha effetto dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2016 e prevede il versamento entro il 31.5.2016 di un'imposta sostitutiva di Irpef e Irap dell'8% calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il costo fiscalmente riconosciuto.

## **8. Legge di Stabilità 2016 – Novità in tema di regime forfetario**

La legge di stabilità apporta delle modifiche, in aumento, alle soglie limite dei ricavi.

Il reddito imponibile non è calcolato come differenza tra i componenti positivi e negativi di reddito ma è determinato forfettariamente applicando al totale dei ricavi un coefficiente di redditività, variabile a seconda del codice ATECO. Esempio: per le attività professionali il coefficiente è fissato nella misura del 78%, quindi avremo la seguente formula: totale ricavi \* 78% = reddito imponibile;

Sul reddito determinato a forfait si applica un'imposta sostitutiva nella misura del 15% Per le startup è prevista una riduzione dal 15% al 5% per i primi 5 anni di attività;

Possono accedere anche coloro che già svolgono l'attività, l'importante è rispettare limiti e requisiti;

I compensi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ed Iva;

Ai fini INPS, è previsto un regime contributivo agevolato che prevede la riduzione dei contributi previdenziali del 35%;

Chi nel 2015 ha adottato il regime dei minimi, non essendo previsto un regime transitorio, continuerà a fruirne fino alla naturale scadenza;

È prevista la coesistenza con altri redditi, come lavoratore dipendente o pensione, purché, nell'anno precedente, non siano superiori a 30.000€;

A differenza del regime dei minimi, è possibile sostenere spese per lavoro dipendente nel limite massimo di 5.000€.

## **9. Legge di Stabilità 2016 – Novità in tema di agevolazioni**

**Detrazioni recupero edilizio e risparmio energetico:** è stabilita la proroga alle condizioni previste per il 2015, sia della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia per quelli di riqualificazione energetica.

Specificamente, per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015) la detrazione:



per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50%, su un importo massimo di spesa pari a € 96.000;

per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica, inclusi i nuovi interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del 65%.

**Bonus per dispositivi per il risparmio del consumo energetico:** si applica la detrazione Irpef/Ires del 65% anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti ed a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

**Bonus per mobili ed elettrodomestici:** viene altresì confermata la proroga della detrazione Irpef del 50% su una spesa massima di € 10.000, riconosciuta ai soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici che rientrano nella categoria A+ (A per i forni) funzionali all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione Irpef. Tale detrazione è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015).

**Bonus mobili a favore di giovani coppie:** è stata introdotta una nuova detrazione Irpef riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero conviventi more uxorio) che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età e che siano acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La nuova detrazione è pari al 50%, su una spesa massima di € 16.000, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione; tale spesa deve essere sostenuta dall'1.1.2016 al 31.12.2016 e la detrazione va ripartita in 10 quote annuali. In particolare si dispone che tale detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio né con il bonus mobili ed elettrodomestici.

**Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni:** la legge ripropone la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed agli enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

**Credito d'imposta sistemi di videosorveglianza:** per le spese sostenute da persone fisiche, non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o d'impresa, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini Irpef, il cui importo verrà determinato con successivo provvedimento.

**Art-bonus:** il credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (cd. Art - bonus) spetta a regime (in luogo del triennio 2014 - 2016) e nella misura del 65% delle erogazioni effettuate.



**Card culturale per giovani:** per promuovere lo sviluppo della cultura, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi Ue residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016, è assegnata una Carta elettronica dell'importo nominale massimo di € 500 per l'anno 2016; tale Carta può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri ed anche per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo.

**Strumenti musicali** – Bonus per l'acquisto: per il 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento ed ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, è concesso un contributo una tantum di € 1.000.

### **DAL 1° GENNAIO 2016 IL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE SCENDE ALLO 0,2%**

La misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,2% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

### **IL BAIL IN**

Dal 1° gennaio 2016 i salvataggi delle banche non saranno più finanziati dallo Stato, bensì dagli istituti stessi (il cosiddetto bail-in), cioè in prima battuta dagli azionisti degli istituti di credito coinvolti, poi dagli obbligazionisti, infine, se necessario, dai correntisti con depositi superiori ai 100mila euro (al di sotto di quella cifra infatti i depositi sono tutelati dal fondo interbancario di tutela dei depositi).

Sono esclusi dal fallimento della banca i titoli e i fondi d'investimento detenuti in un conto apposito.

Dunque, l'ordine di priorità per il bail in è: azionisti; detentori di altri titoli di capitale; gli altri creditori subordinati; creditori chirografari; le persone fisiche e le Pmi titolari di depositi per l'importo eccedente i 100mila; il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail in al posto dei depositanti protetti.

**Quindi sono completamente esclusi dall'ambito di applicazione del bail in:** i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100mila euro; le passività garantite, inclusi i covered bond e altri strumenti garantiti; le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito; le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni; le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni; i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare. Questo meccanismo di risoluzione trova applicazione anche per gli strumenti già emessi e attualmente in possesso degli investitori.